

Codice DB1406

D.D. 23 maggio 2014, n. 1495

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4667 per la realizzazione, in comune di Bardonecchia, delle opere di sistemazione idraulica del t. Rochemolles e del nuovo ponte per l'accesso all'area destinata a servizi del Traforo autostradale del Frejus, inserite nel progetto di realizzazione della galleria di sicurezza del medesimo traforo. Richiedente: SITAF SPA.**

In riferimento al progetto definitivo di realizzazione della galleria di sicurezza del traforo autostradale del Frejus, il Settore scrivente aveva formulato alcune osservazioni agli elaborati idraulici, ai fini dell'espressione del parere ai sensi del R.D. 523/1904, nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Direzione regionale Trasporti nel corso dell'anno 2007.

Le osservazioni formulate sono state recepite in seno alla procedura nazionale ex art. 166 del d.Lgs. 163/2006, come prescrizioni allegate alla Deliberazione del CIPE n. 43/2009 del 26/06/2009 di approvazione del progetto definitivo.

Con nota in data 17/04/2014 prot. n. 3850, la SITAF S.p.A., con sede in Susa (TO) frazione San Giuliano n. 2, P.IVA 00513170019, ha trasmesso gli elaborati progettuali idraulici in riscontro alle succitate osservazioni espresse da questo Settore.

Gli elaborati progettuali, a firma dell'ing. Stefano Torresani, sono costituiti dalla relazione idraulica e da n. 7 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere idrauliche in oggetto. Le opere idrauliche da autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 sul torrente Rochemolles in Comune di Bardonecchia, risultano le seguenti:

**Opere di sistemazione longitudinali**

In sponda orografica sinistra

- consolidamento del muro in c.a. esistente per una lunghezza di circa m 260 con cordolo in c.a. fondato su micropali;
- protezione del piede del suddetto muro con massi di cava vincolati per uno sviluppo di m 260;
- protezione del ciglio inferiore di sponda con massi di cava vincolati su putrelle, per una lunghezza di circa m 27.

In sponda orografica destra

- consolidamento del muro in c.a. esistente per una lunghezza di circa m 20 con cordolo in c.a. fondato su micropali;
- protezione al piede delle difese spondali esistenti con massi di cava vincolati su putrelle per uno sviluppo di circa m 200;
- protezione al piede del muro esistente in c.a. e della spalla del ponte esistente di accesso al tunnel, mediante massi di cava vincolati per una lunghezza di circa m 50.

**Opere di sistemazione trasversali**

- protezione delle tre soglie esistenti in c.a. con massi di cava vincolati su putrelle.

**Nuovo ponte**

- realizzazione di nuovo ponte di dimensioni planimetriche larghezza m10x lunghezza m 34, con impalcato costituito da soletta in c.a. e travi in carpenteria metallica, supportato da spalle in c.a. fondate su micropali;
- demolizione della passerella pedonale esistente in acciaio ammalorata posta poco a valle della sezione in cui sarà realizzato il nuovo ponte sopra citato;

**Opere di ricalibratura delle sezioni d'alveo**

- leggera ricalibratura delle sezioni d'alveo con formazione di savanella centrale di larghezza m 6,00.

È previsto inoltre l'inserimento di talee di salice nelle opere di sistemazione longitudinali in massi di cava in progetto.

In data 04/06/2013 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la SITAF S.p.A., P.IVA 00513170019, ad eseguire le opere idrauliche in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere richiesta allo scrivente Settore la concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 per il nuovo ponte sul torrente Rochemolles;
2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere in oggetto ai sensi del D.M. 14/01/2008;
4. **il nuovo ponte di servizio dovrà avere l'intradosso dell'impalcato posto a quota non inferiore a m 1.304,90 per consentire il rispetto del franco idraulico previsto dalle normative vigenti di settore, riferito al livello di piena duecentennale del torrente Rochemolles, incrementato del contributo dovuto al trasporto solido;**
5. tutte le nuove opere di protezione (sia longitudinali che trasversali) in massi di cava, dovranno avere un piano di appoggio dei massi stessi posto a quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
6. i massi costituenti le opere di protezione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. la movimentazione di materiale d'alveo per la formazione della savanella dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodi di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; la stessa movimentazione dovrà essere eseguita in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di 50 cm (ripetibili); durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
8. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
9. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico della società richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi

siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole